

Art. 1 Denominazione ed origine

Per derivazione diretta dalla Scuola Materna Asilo Infantile Pio XI di Bresso, eretto in Ente Morale con R.D. 09/08/1935 n° 2021, e depubblicizzato in Ente morale con personalità giuridica di diritto privato con decreto della Regione Lombardia n. 10644 del 10 maggio 2001 è costituito l'

“Ente Morale Pio XI” di Bresso

L'Ente trae origine dalla benefica iniziativa del Cav. Luigi Strada fu Felice, il quale, sino dal 1888, aveva con mezzi propri fatto funzionare l'Asilo in locali da lui costruiti ed arredati.

Essendo stati, in seguito, tali locali ceduti al Comune, è sorto un Comitato presieduto dal Parroco Don Enrico Invernizzi e dal signor Costantino Alessandro Magni che, con i fondi raccolti da benefattori locali, ha costruito un edificio atto allo svolgimento della attività benefica su area acquistata dal Beneficio Parrocchiale di Bresso.

Tra i benefattori vanno segnalati, oltre a Don Enrico Invernizzi ed al signor Costantino Alessandro Magni, i signori Strada Eugenio, Romani Enrico, Strada Giovanni, Gianetti Adolfo, Asnaghi Alfredo, Lurani-Cernuschi Giovanni, Sommi Picenardi, i figli di Santagostino Paolo, oltre alla Cooperativa Edificatrice Aurora, all'Ospedale Maggiore di Milano ed alla Società Tubi Isolanti. Va, infine, particolarmente considerata la generosa partecipazione all'iniziativa benefica di tutta la Popolazione.

Art. 2 Finalità e scopi

L'Ente, che non ha fini di lucro, persegue secondo principi di morale cristiana e di fraternità universale ed in ottemperanza e rispetto delle finalità volute dai Fondatori, lo svolgimento di attività sociale e socio-sanitaria, di beneficenza, di istruzione e formazione, di educazione civile e morale, di tutela e valorizzazione delle persone, con particolare riferimento ai soggetti ritenuti più deboli e bisognosi di solidarietà sociale.

Attualmente l'Ente gestisce una struttura protetta per anziani non autosufficienti e una scuola materna.

L'Ente, peraltro, potrà svolgere qualsiasi altra attività che rientri nel proprio scopo istituzionale, compatibilmente con le risorse disponibili. L'Ente potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge ed ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità proprie dell'Ente medesimo.

L'Ente stesso potrà svolgere attività economiche, finanziarie, patrimoniali, immobiliari e mobiliari ivi comprese le assunzioni di partecipazione in altri Enti o Società anche commerciali nei limiti delle attività permesse dalla normativa sulle organizzazioni non lucrative, unicamente come attività ausiliare alle attività specificatamente proprie dell'Ente. L'Ente esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito dal patrimonio dell'Ente Morale da cui deriva.

Del patrimonio iniziale dell'Ente fanno parte, tra l'altro, i seguenti cespiti di proprietà della Scuola Materna Asilo Infantile Pio XI:

- tutti i beni immobili;
- il patrimonio mobiliare;
- i fondi di natura patrimoniale depositati presso istituti di credito;
- ogni altro componente patrimoniale dell'Ente da cui deriva.

I mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività dell'Ente sono costituiti dalle disponibilità liquide e dai depositi presso istituti di credito, da crediti e debiti di funzionamento, da erogazioni, rette e contributi pubblici e privati versati per la gestione ordinaria dell'Ente, eventuali avanzi di gestione, interessi ed ogni altro reddito od attività conseguita.

Il patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato con donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati. Erogazioni in genere qualificate in conto capitale effettuate da coloro che condividono gli scopi dell'Ente stesso, contributi pubblici e privati.

Le somme, i beni patrimoniali ed i beni erogati all'Ente, così come le rendite del patrimonio dell'Ente stesso, saranno amministrati dal Consiglio di Amministrazione che provvederà ad utilizzare le risorse disponibili per conseguire il risultato oggetto dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà curare che gli investimenti dei mezzi economici dell'Ente, siano sicuri e redditizi. Dovrà, altresì, assicurare il miglior utilizzo dei beni strumentali dell'Ente nell'ottica di conservarli ed incrementarli nel tempo, di assicurarne la piena efficienza al fine di poter continuare a far fronte, nel miglior modo possibile, alle istanze ed alle esigenze di solidarietà sociale nelle forme che via via si presenteranno.

E' fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art.4 Struttura organizzativa

L'Ente potrà svolgere le proprie attività specifiche anche adottando modelli e strutture organizzative separate per tipo di attività.

L'organo amministrativo predisporrà appositi regolamenti di gestione a cui attenersi per lo svolgimento delle singole specifiche attività.

Art.5 Sede e durata

L'Ente Morale di diritto privato ha sede in Bresso - Via Leonardo da Vinci, 26.

L'Ente ha durata illimitata.

Art.6 Rendiconto d'esercizio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e un bilancio preventivo corredato dal conto economico previsionale e dal prospetto dei movimenti finanziari attesi dell'esercizio in corso. I bilanci dovranno essere sottoposti a controllo da parte del Collegio dei Revisori che dovrà, entro i 15 giorni successivi alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, redigere proprie motivate osservazioni.

Entro 30 giorni successivi alla data di approvazione dei bilanci da parte del Consiglio di Amministrazione, i bilanci, le note integrative e la relazione degli Amministratori, unitamente alla relazione dei revisori, dovranno essere sottoposti per la loro approvazione all'Assemblea dei Soci.

Per quanto riguarda le modalità ed i criteri di redazione dei bilanci (stato patrimoniale, nota integrativa, relazione sulla gestione) si richiama la disciplina delle società di capitale tranne che per quelle disposizioni che dovessero risultare in contrasto con specifiche normative emanate per gli enti morali di utilità sociale senza scopo di lucro.

L'eventuale normativa che in futuro dovesse essere emanata in relazione a modelli, criteri, modalità o altre disposizioni cogenti in materia di redazione di rendiconto economico patrimoniale e finanziario per gli enti morali di utilità sociale senza scopo di lucro, si intende recepita nel presente Statuto.

Art.7 Soci

Vengono definiti "Soci" coloro che, condividendo lo spirito e le finalità dell'Ente, partecipano alla vita dello stesso con l'impegno a sostenerlo e rispettarlo, partecipano alle Assemblee e provvedono alla nomina delle cariche statutarie.

I soci non hanno alcun diritto patrimoniale né possono beneficiare di alcuna utilità economica o finanziaria in relazione al patrimonio, all'attività ed ai servizi dell'Ente.

I soci originari dell'Ente sono gli stessi Soci dell'Ente Morale Asilo Infantile Pio XI da cui l'Ente deriva, mantenendo ciascuno la propria categoria.

I Soci sono suddivisi in due categorie:

- Soci ordinari;
- Soci perpetui.

Art.8 Soci ordinari

I Soci ordinari sono coloro che dopo l'accettazione della loro domanda da parte del Consiglio di Amministrazione versano regolarmente, di anno in anno, la quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda per diventare socio ordinario dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione che dovrà, entro e non oltre 6 mesi dalla data di ricezione della stessa, deliberare in merito.

L'accettazione piena e libera dell'attività dell'Ente e la sintonia con gli scopi propri dello stesso, costituiscono elemento essenziale per l'accoglimento della domanda di Socio e per mantenere validamente la qualifica di Socio.

Il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente o altro incaricato, dovrà comunicare all'interessato l'esito della sua domanda entro 30 giorni dalla data di decisione della stessa. In caso di diniego il candidato socio potrà proporre appello al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione.

Art.9 Soci perpetui

I Soci perpetui hanno gli stessi diritti e doveri, tranne che per il versamento annuale della quota, dei Soci ordinari.

I Soci perpetui non sono tenuti al versamento della quota annuale deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Socio perpetuo si acquisisce unicamente per decisione del Consiglio di Amministrazione, da approvarsi con maggioranza non inferiore a cinque settimi dei suoi componenti, e potrà essere attribuita a quelle persone che per l'attività concretamente svolta a favore dell'Ente, o per particolari meriti, siano riconosciute meritevoli di tale designazione.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà proporre fino ad un massimo di 3 Soci Perpetui per ciascun anno solare e la prima Assemblea dei Soci utile potrà nominarli.

Art.10 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di Socio si perde con il mancato versamento della quota annuale. Il ritardato versamento, di non oltre due mesi dalla data stabilita dal Consiglio di Amministrazione, non comporta decadenza dalla qualifica di socio.

La qualifica di Socio si perde, anche per espressa delibera dell'organo amministrativo quando il comportamento del Socio appaia in palese contrasto con le finalità e gli scopi dell'Ente stesso.

Art.11 Organi dell'Ente Morale

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 Requisiti dei componenti gli organi dell'Ente

Possono essere eletti componenti gli organi statutari dell'Ente solo coloro che rivestano validamente la qualifica di Socio ordinario o perpetuo, con la sola eccezione dei componenti di designazione esterna del Consiglio d'Amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori.

La perdita della qualifica di Socio comporta l'immediata decadenza dalla carica rivestita.

Non possono far parte degli organi dell'Ente, né per elezione né per designazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità.

Per la definizione dei requisiti di onorabilità, in mancanza di espressa determinazione legislativa riferita agli enti morali sociali senza scopo di lucro, vale la disciplina prevista per gli amministratori degli istituti di credito.

La decadenza viene pronunciata dall'organo stesso di cui il componente fa parte non appena vi sia notizia delle condizioni che la rendono necessaria.

I componenti degli organi dell'Ente non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli dell'Ente.

Essi di considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo, ma devono lasciare la riunione nel caso di conflitto.

Art. 13 Assemblee dei soci

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie hanno luogo almeno una volta l'anno nell'osservanza dei tempi di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi. Le straordinarie sono indette dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ritenga necessario.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con invito che dovrà contenere l'ordine del giorno dei temi da trattare, la data, l'ora ed il luogo della convocazione. L'avviso potrà contenere anche la data, l'ora ed il luogo della eventuale seconda convocazione e dovrà essere spedito almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza al domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci è quello che risulta dalla domanda di ammissione o da altra successiva comunicazione scritta di variazione.

All'assemblea possono partecipare tutti i soci perpetui e tutti i soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa.

La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con pieni poteri di coordinamento e di organizzazione dei lavori assembleari, curando la salvaguardia dei diritti di intervento e, nel contempo, curando il mantenimento della discussione inerente agli argomenti posti all'ordine del giorno.

In mancanza del Presidente l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente. In mancanza anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina il presidente della riunione fra tutti coloro che siano validamente presenti.

Ogni socio ha diritto a un solo voto.

Ogni socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega, gli Amministratori non possono essere delegati.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo diversa disposizione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni di modifica del presente statuto e la deliberazione di scioglimento dell'Ente potranno essere validamente assunte solo con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

L'assemblea dei soci nomina i membri del consiglio di Amministrazione di sua competenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probitari e la designazione dei Soci Perpetui; approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera sulle modifiche statutarie, sulla radiazione dei soci, sul compenso ai revisori dei conti e su ogni altra questione che il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'attenzione dell'Assemblea stessa.

I verbali delle Assemblee sono redatti da persona chiamata a fungere da segretario, e sono firmati anche dal Presidente. I verbali sono raccolti in apposito libro.

Le funzioni di segretario, nelle assemblee straordinarie, saranno svolte da un Notaio quando previsto dalla legge.

Art. 14 Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea dei soci deve essere convocata, nel termine massimo di due mesi, se la convocazione stessa venga richiesta da un numero di soci non inferiore ad almeno un terzo di tutti i soci validamente esistenti, indipendentemente dalla loro categoria.

La richiesta di convocazione deve pervenire al Consiglio di Amministrazione e, per essere considerata valida, deve contenere l'esatta identificazione dei soci che l'hanno sottoscritta, e deve indicare dettagliatamente gli argomenti da trattare e l'ordine del giorno.

Il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probitari possono richiedere la convocazione dell'assemblea, mediante specifica richiesta al Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare e dell'ordine del giorno. In tale caso, l'Assemblea dovrà essere convocata nel termine massimo di trenta giorni.

Art. 15 Convocazione in sostituzione

Qualora, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione non provveda, essendo obbligato o validamente richiesto, a convocare l'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, provvede alla convocazione della stessa il Presidente del Collegio dei Probitari.

L'Assemblea ordinaria dovrà essere comunque convocata entro il quinto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

Nel caso di convocazione ad opera del Presidente del Collegio dei Probitari, il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente si intendono decaduti e l'Assemblea dovrà immediatamente provvedere al loro rinnovo.

Art. 16 Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione di sette membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- un Sacerdote della Chiesa di Bresso, designato dai Parroci delle Parrocchie site nel territorio comunale di Bresso. La richiesta di designazione e la comunicazione dell'avvenuta designazione, saranno effettuate al e dal reverendo Parroco della Chiesa di San Nazzaro e Celso;
- un rappresentante del Comune di Bresso, nominato dal Sindaco;
- cinque rappresentanti nominati dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci provvede all'elezione dei componenti il Consiglio con un sistema di votazione che preveda per ogni socio la possibilità di esprimere solo quattro preferenze.

Almeno quattro mesi prima della scadenza dei componenti il Consiglio di designazione esterna, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltrare richiesta di nuova designazione rispettivamente al Parroco e al Sindaco del Comune di Bresso.

Qualora uno o più componenti di designazione esterna non venisse indicato prima dell'assemblea di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci provvederà ad eleggere in sostituzione il o i rappresentanti non designati in modo da costituire un Consiglio di sette membri. I Consiglieri così nominati in sostituzione decadranno immediatamente non appena l'Autorità competente provvederà ad effettuare la designazione.

Art. 17 Durata in carica

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni. Ciascun socio non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

Nella prima riunione di Consiglio, che si dovrà tenere nel più breve tempo possibile, ciascun Consigliere dovrà accettare formalmente l'incarico ed attestare i requisiti di onorabilità richiesti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica. La decadenza deve essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione stesso e comunicata all'interessato ed all'Ente di provenienza, dal Presidente ovvero da altro membro incaricato dal Consiglio.

Art. 18 Incompatibilità

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la legislazione vigente ed inoltre il personale alle dipendenze dell'Ente e di società o persone che svolgono lavori o appalti presso l'Ente stesso.

Art. 19 Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Ente ed al suo regolare funzionamento. In particolare:

- a. nomina i dirigenti ed i direttori la cui nomina sia imposta dalle leggi o regolamenti vigenti e ne fissa le mansioni e l'emolumento;
- b. nomina i dirigenti ed i direttori la cui nomina reputa opportuna per la gestione dell'Ente e ne fissa le mansioni e l'emolumento;
- c. assume, sospende, licenzia il personale, in conformità a quanto previsto dallo statuto dei lavoratori e del C.C.N.L. di competenza, e del regolamento organico del personale;
- d. decide in merito ad eventuali convenzioni da stipulare con Enti pubblici o privati;
- e. decide sui contratti di appalto, di locazione, fornitura e somministrazione di ogni bene necessario alla vita dell'Ente e delle sue opere;
- f. delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e valori mobiliari, sull'accettazione di donazioni, e legati;
- g. sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, presentando alla stessa adeguata relazione illustrativa, ogni proposta di acquisto, alienazione o disposizione straordinaria, sia con effetti reali che con effetti obbligatori, che riguardi immobili o diritti su immobili che siano di proprietà, di cui ne sia ipotizzato l'acquisto e che, comunque, abbiano attinenza con l'Ente e cura l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea;
- h. decide l'importo delle rette;
- i. sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- j. adotta i regolamenti sia di rilevanza esterna che di rilevanza interna, come il regolamento organico del personale, e quelli per il funzionamento della Scuola Materna, della Casa dell'Anziano e di ogni altra iniziativa che dovesse svolgere;
- k. adempie, inoltre, a tutte le funzioni non riservate all'Assemblea.

Art.20 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno sei volte all'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per l'iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, inviato ai singoli componenti, per posta o via fax o con sistemi di collegamento elettronico ovvero consegnato a mano almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio è convocato con preavviso di almeno due giorni.

L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

E' in facoltà di ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, che ritenga vi siano validi argomenti da sottoporre all'Assemblea dei Soci, di richiedere al Presidente l'inserimento all'ordine del giorno della riunione di Consiglio di specifico argomento in tal senso.

Le deliberazioni che contengano proposte di radiazione dei soci debbono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art.21 Presidenza delle riunioni

Presiede la riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente del Consiglio o, in sua assenza, il Vice Presidente.

In mancanza di entrambi, assume la presidenza della riunione il Consigliere più anziano di età.

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, viene redatto dal segretario del Consiglio, o in mancanza, da un consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

Art.22 Sostituzioni

Il Consiglio scaduto resta in carica fino all'insediamento di quello nuovo.

Qualora nel corso del mandato un consigliere dovesse cessare dalla carica per dimissioni o per impossibilità o per qualsiasi altra causa, i Consiglieri rimasti in carica provvederanno alla sua sostituzione mediante cooptazione di un altro Socio, sino alla prima assemblea utile per la nuova elezione, nel caso di consigliere di nomina assembleare, o richiederanno all'organo di designazione una nuova designazione nel caso di consigliere di designazione esterna.

I consiglieri chiamati in sostituzione scadranno anch'essi alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Se venissero a mancare, anche in tempi diversi, almeno tre consiglieri di nomina assembleare, o qualora per mancata sostituzione di membri esterni il numero dei Consiglieri si riducesse a meno di cinque, l'intero Consiglio, ivi compresi i membri di designazione esterna, si intende decaduto e si dovrà procedere alla nomina dell'intero organo secondo le previsioni statutarie.

Art.23 Poteri di rappresentanza

Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire a propri componenti poteri di rappresentanza per singoli atti o per categorie definite di atti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire incarichi o compiti specifici a singoli Consiglieri, anche con riferimento alle diverse attività svolte dall'Ente.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione non spetta alcuna retribuzione. Spetta, invece, il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica rivestita.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori per singoli atti o per categorie di atti.

Art.24 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci, tra i cinque membri nominati dai Soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendo fra i Consiglieri di nomina assembleare, un Vice Presidente che farà le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni del Presidente o qualora lo stesso venga definitivamente a mancare per qualunque motivo, il Vice Presidente subentra nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rimarrà in tale incarico fino all'assemblea successiva che dovrà provvedere alla nomina del Presidente.

Art.25 Legale rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ente, esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto e che gli sono state delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca, indicandone l'ordine del giorno, e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e cura l'esecuzione delle delibere assunte da tali organi.

In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di convocare d'urgenza il Consiglio stesso a cui sottoporre i provvedimenti adottati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale in giudizio, in ogni stato e grado, di fronte a qualsiasi Magistratura ed ha piena facoltà di nominare avvocati, difensori, periti e consulenti tecnici.

Art.26 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri che possono anche non essere Soci.

I revisori sono eletti dall'assemblea dei Soci ed almeno uno di essi deve essere scelto fra gli iscritti nell'albo dei Revisori Contabili. I membri non iscritti in detto albo, devono possedere adeguata professionalità ed esperienza nel settore contabile, amministrativo e di controllo.

Nella prima riunione, da tenersi nel più breve tempo possibile, i Revisori verificano i requisiti e l'accettazione della nomina e, se l'organo risulta validamente eletto, scelgono al loro interno il Presidente del Collegio che, in ogni caso, deve essere iscritto nell'albo dei Revisori Contabili.

La durata in carica è di tre anni, possono essere rieletti e non possono essere revocati se non per giusta causa. Nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci provvederà a stabilire il compenso dei Revisori.

Provvedono al controllo dei conti dell'Ente ed a tutte le incombenze ed ai compiti stabiliti dalle Leggi in materia. In mancanza di norme specifiche per gli enti morali di utilità sociale e senza fini di lucro, all'attività dei Revisori dei conti si applica la disciplina prevista per le società di capitale.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dovrà redigere appositi verbali delle proprie riunioni.

Se viene a mancare per qualsiasi motivo uno dei suoi componenti, gli altri due provvedono a sostituire per cooptazione il revisore mancante e quest'ultimo rimane in carica fino alla prima assemblea successiva alla sua nomina che dovrà provvedere alla sostituzione del revisore mancante.

Art.27 Collegio dei Probiviri

L'Assemblea dei Soci provvede ad eleggere il Collegio dei Probiviri che si compone di tre membri, eletti tra i Soci.

Nella prima riunione, da tenersi nel più breve tempo possibile, i Probiviri verificano i requisiti e l'accettazione della nomina e, se l'organo risulta validamente eletto. Scelgono al loro interno il Presidente del Collegio.

Rimangono in carica per cinque anni, e sono rieleggibili.

Ai componenti del Collegio dei Probiviri non compete alcun compenso.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su convocazione del suo Presidente e decide a maggioranza.

Al Collegio dei Probiviri è attribuita la trattazione delle controversie che dovessero insorgere tra i Soci, l'Ente ed i suoi Organi.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri debbono essere assunte secondo equità, assicurando il contraddittorio diretto delle parti, senza obbligo di specifiche formalità e nel pieno rispetto dello spirito proprio dell'Ente.

In particolare, il Collegio dei Probiviri decide in merito al ricorso di un candidato socio non accettato dal Consiglio di Amministrazione e le sue decisioni in tale materia sono inappellabili.

Le proposte di radiazione di un Socio che il Consiglio volesse sottoporre all'Assemblea dei Soci, dovranno essere preventivamente presentate e motivate dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Probiviri, il quale dovrà riferire il suo orientamento, anche oralmente, all'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare in merito.

Se viene a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, gli altri due provvedono a sostituire per cooptazione il componente mancante, e quest'ultimo rimarrà in carica fino alla prima assemblea successiva alla sua cooptazione che dovrà provvedere all'elezione del componente il Collegio.

Art.28 Albo dei Benemeriti

E' istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale iscrivere, in segno d'onore e quale gesto di riconoscenza, il nome di coloro, persone fisiche od Enti Pubblici o Privati, che in virtù della loro attività e per la loro concreta testimonianza abbiamo favorito lo sviluppo dell'Ente, facilitando lo svolgimento delle sue attività istituzionali, diffuso e difeso lo spirito ed i principi specifici dell'Ente stesso.

L'Albo è tenuto dal Consiglio di Amministrazione.

L'iniziativa di segnalazione dei soggetti è di ciascun Consigliere di Amministrazione.

Il Consiglio, con decisione da assumersi a maggioranza dei suoi componenti in carica, se ritiene di procedere nell'iter di riconoscimento, chiede il parere al Collegio dei Probiviri e, se lo stesso sarà favorevole, provvederà all'iscrizione nell'Albo dei Benemeriti mediante assunzione di specifica deliberazione.

Art.29 Scioglimento dell'Ente

In caso di scioglimento dell'Ente, il patrimonio e l'eventuale attivo di gestione saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità presenti ed operanti nel territorio del Comune di Bresso, ovvero in aree limitrofe, secondo la normativa vigente.

In considerazione delle caratteristiche e delle modalità di costituzione dell'Ente, e nel pieno rispetto delle volontà e delle finalità dei Fondatori, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale a cui devolvere il patrimonio dell'Ente dovranno essere scelte fra quelle organizzazioni che per localizzazione permettano alla popolazione di Bresso di poter continuare a godere dei servizi, e che professino quei principi di morale cristiana e di fraternità che sono propri dell'Ente morale.

Art.30 Rinvio residuale

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente statuto, si applicano la normativa e le leggi vigenti in materia.